



COMUNE DI SINNAI

Città Metropolitana di Cagliari

Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

SERVIZI DI IGIENE URBANA

PREMESSA

La presente relazione viene redatta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34, cc. 20 e 21 del d.l. 18 ottobre 2012, recante "ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE" (pubblicato in G.U.R.I. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - in vigore dal 20 ottobre 2012), convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221, ove è previsto che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"* e in esito all'incarico ricevuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 28 maggio 2019 avente ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO IN MATERIA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI E CORRELATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SINNAI".

LA SITUAZIONE IN ESSERE

Con Delibera di Consiglio Comunale n° 88 del 08/11/1999 fu individuata nella Società Mista, a prevalente capitale pubblico, la forma istituzionale per la gestione dei servizi di igiene urbana.

In data 31/03/2004 i Sindaci dei comuni di Sinnai, Selargius e Monserrato sottoscrissero il Protocollo d'intesa volto alla costituzione di una Società Mista, a prevalente capitale pubblico, per la gestione dei servizi comunali di igiene urbana.

Con Delibera di Consiglio Comunale n° 57 del 13/12/2004 fu approvato lo schema dello Statuto della suddetta Società Mista, nel quale la figura del socio privato era da individuarsi con cosiddetta gara a doppio oggetto. La scadenza della vita della Società veniva fissata al 31/12/2090, potendo essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

A seguito della redazione del progetto guida dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani, in data 29/12/2005, fu indetta la gara con la procedura dell'Appalto Concorso ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.lgs. n° 157 del 17/03/95, individuando la Ditta GESENU SPA di Perugia quale soggetto privato da associare nella costituenda SOCIETA' MISTA DI CAPITALI.

In data 29 dicembre 2006, fra i Comuni di Monserrato, Selargius e Sinnai e la ditta GESENU S.p.A. fu stipulato l'atto costitutivo della società mista di capitali, denominata "Campidano Ambiente" s.r.l., i cui soci pubblici detengono ciascuno la quota del 20%, mentre il socio privato detiene il 40% del capitale sociale individuato in 1.000.000 € diviso in n. 1000 (mille) quote da € 1000,00 (mille) ciascuna.

Il servizio di igiene urbana nel Comune di Sinnai, reso dalla Campidano Ambiente, a seguito di stipula del contratto di servizio, fu avviato il 01/10/2007.

Detto contratto giungeva a scadenza in data 31 dicembre 2017.

Il contratto di servizio contiene una clausola di rinnovo sulla cui natura e valenza i Soci valutavano la necessità di un approfondimento, ritenendo necessario un parere di un autorevole professionista, anche alla luce delle Deliberazioni del Consiglio Comunale di Monserrato n. 62 del 27 ottobre 2017, con la quale veniva stabilito di alienare le proprie quote societarie, e n. 74 del 14.12.2017 con la quale si determinava di procedere alla gestione del servizio di igiene urbana facendo ricorso ad un appalto pubblico per il solo Comune di Monserrato, ponendo la Società di fronte ad una prospettiva nuova, non trovando conforto nella disciplina statutaria.

La Giunta Comunale di Sinnai, con deliberazione n. 220 del 27/12/2017 avente ad oggetto *“Indirizzi della giunta sulla prosecuzione del servizio di igiene pubblica nella forma del partenariato pubblico privato per mezzo della Società mista Campidano Ambiente S.r.l.”*, nelle more della definizione dei rapporti con gli altri soci pubblici e della definizione del socio privato, stabilì di avvalersi della clausola contrattuale di cui all'art. 3, comma 2, in virtù della quale *la Società Campidano Ambiente s.r.l. era tenuta, per un periodo non superiore a sei mesi, a proseguire la gestione dei servizi sino alla stipula di un nuovo contratto o al subentro di un nuovo soggetto gestore individuato dal Comune. Le condizioni tecniche ed economiche dello svolgimento dei servizi nella fase successiva alla scadenza naturale del contratto restavano le stesse determinate per l'esercizio precedente.* La Giunta Comunale, al fine di assicurare la continuità del servizio di igiene urbana per gli ulteriori sei mesi, deliberava:

- la prosecuzione del Servizio di Igiene Urbana nella forma del partenariato pubblico privato per mezzo della società mista Campidano Ambiente S.r.l.;
- di dare mandato al Responsabile del Settore competente per l'adozione di tutti gli atti necessari per la prosecuzione del servizio di igiene urbana da parte della Società Campidano Ambiente S.r.l. con le modalità previste in contratto, per i successivi sei mesi a decorrere dal 01/01/2018 e sino al 30/06/2018, finalizzata alla definizione dei rapporti con gli altri soci pubblici ed il socio privato, sulla scorta delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 49 del 28/09/2017, con la quale veniva approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni, definendo in particolare il mantenimento delle quote nella Società Campidano Ambiente, e pertanto manifestando la volontà di proseguire il servizio con quella forma di gestione.

Di conseguenza, con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 298 del 28/12/2017, fu prorogata alla Società *“Campidano Ambiente S.r.l.”* l'esecuzione del servizio di igiene urbana, nel territorio comunale di Sinnai, per la durata di mesi 6 (sei), dal 01/01/2018 al 30/06/2018.

Alla scadenza dei sei mesi di proroga, stante il complesso scenario, al fine di completare il vaglio degli elementi sottesi all'utilizzo della clausola di rinnovo e alla tenuta della compagine societaria, o, comunque consentire l'acquisizione da parte del Consiglio Comunale degli elementi necessari a fornire gli indirizzi per la progettazione di un nuovo servizio da affidare, e quindi procedere all'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo soggetto gestore, con Ordinanza sindacale n° 26 del 29/06/2018 si ordinava:

- alla Società Campidano Ambiente, con sede legale in Selargius presso Centro Servizi, Zona industriale, la proroga del servizio di igiene urbana dal primo luglio 2018 al 31 dicembre 2019 e quindi per diciotto mesi, alle medesime condizioni del contratto in essere, nelle more dell'individuazione del "giusto corrispettivo del servizio";
- al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, di predisporre e/o adottare tutti gli atti necessari a garantire la prosecuzione del servizio di igiene urbana agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, e all'individuazione del giusto corrispettivo con successiva predisposizione e/o adozione di tutti gli atti conseguenti.

Sulla possibilità di un nuovo affidamento dei servizi di igiene urbana alla società partecipata Campidano Ambiente S.r.l. da parte dei comuni di Selargius, Monserrato e Sinnai, interveniva la Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Monserrato n. 28 del 25/06/2019, avente come oggetto: *Nuovo appalto dei servizi di igiene urbana – Delibera di indirizzi.*

Detta deliberazione stabiliva, tra l'altro:

- *Di affidare al Responsabile del VII e Il Settore le modalità di un incarico a una figura competente perché quanto prima sia disponibile una relazione preventiva per l'affidamento del servizio di igiene urbana (ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012), concernente la valutazione della convenienza o meno di utilizzare una concessione o un appalto singolarmente o congiuntamente agli altri attuali soci pubblici della Campidano Ambiente s.r.l.;*
- *In sintonia con l'Amministrazione, di attivare ogni azione utile verso i Comuni di Selargius e Sinnai al fine di poter condividere, ove possibile, la relazione economica concernente la valutazione della convenienza economica e sulle modalità del nuovo servizio e quindi favorire anche una decisione condivisa sul futuro della società Campidano Ambiente ed eventualmente su una gara congiunta per la gestione, anche autonoma, del nuovo servizio di igiene urbana.*

Nell'arco del tempo trascorso, dal 2017 ai tempi più recenti, si è svolto un approfondito confronto tra le amministrazioni dei tre comuni partecipanti alla Campidano Ambiente S.r.l. per la verifica, appunto, della possibilità di una decisione condivisa sul futuro della società ed eventualmente su una gara congiunta per la gestione, anche autonoma, del nuovo servizio di igiene urbana nei tre comuni.

Va sottolineato che nell'arco di tempo suddetto, si sono verificate situazioni impreviste e imprevedibili, quali:

- il commissariamento della Società a seguito dell'interdittiva antimafia che ha interessato il Socio privato;
- la decadenza della Giunta di Monserrato e il successivo periodo di reggenza del Commissario Straordinario;
- il prematuro decesso del Sindaco di Sinnai;

– la nuova tornata elettorale del Giugno 2019, a seguito della quale si sono insediate le nuove amministrazioni di Sinnai e Monserrato.

É pleonastico sottolineare come il complesso scenario e l'intreccio delle suddette vicende abbiano allungato i tempi, impedendo di fatto al Comune di Sinnai di addivenire ad una scelta consapevole e motivata sulla nuova forma di gestione dei Servizi di Igiene Urbana.

Anche a seguito di nuova Deliberazione del Consiglio Comunale di Monserrato, n. 19, adottata in data 8 ottobre 2019, con la quale si disponeva la revoca della Deliberazione Commissariale di Consiglio Comunale n. 28 del 25/06/2019 e si confermava la volontà di quel Comune, già stabilita con Delibera C.C. n. 74 del 14/12/2017, di procedere alla gestione del servizio di igiene urbana facendo ricorso ad un appalto pubblico per il solo Comune di Monserrato, si è constatata l'impossibilità almeno nei tempi brevi sia di una decisione condivisa sul futuro della Società Campidano Ambiente S.r.l., sia di una gara congiunta per l'affidamento del nuovo servizio di igiene urbana.

In particolare, la criticità fondamentale riscontrata per il nuovo affidamento del servizio di igiene urbana attiene alla perdurante incertezza della prosecuzione di detto servizio nella forma del partenariato pubblico privato per mezzo della Società mista Campidano Ambiente S.r.l., in relazione:

1. alla necessaria modifica dell'atto costitutivo (statuto);
2. alle conseguenze derivanti dalla scelta di alienare le quote da parte del socio pubblico.

In relazione al primo punto, si deve tenere conto di quanto disposto dall'articolo 17 del Decreto legislativo 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che recita:

1. *Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.*
2. *Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.*

3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

In sintesi il ricorso alla Società Mista dovrà esser tale:

- da assicurare che la percentuale di capitale in mano pubblica risulti non inferiore al 60% e non superiore al 70%;
- da garantire che il socio privato venga selezionato con “procedure di evidenza Pubblica” ed abbia ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria e l’affidamento del contratto di appalto (Gara a doppio oggetto);
- la presenza del privato deve essere legata alla durata del contratto che s’intende affidare

Posto che le quote del capitale in mano pubblica della Campidano Ambiente sono complessivamente pari al 60%, l’attuale Socio privato è stato individuato con una procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) e dell’art. 23 comma 1 lettera b) del D.lgs. n° 157 del 17/03/95 e che i servizi da affidare alla Società sono stati individuati, manca l’aspetto suddetto della temporalità, elemento che allo stato attuale costituisce uno dei limiti alla prosecuzione con la Società Campidano Ambiente. Infatti, ai sensi dello Statuto vigente della Società, l’attuale Socio privato ha diritto a permanere nella compagine societaria per la durata della Società, attualmente al 31/12/2090.

Alla luce di tutto quanto sopraddetto, sotto il profilo strettamente giuridico, al fine della prosecuzione della gestione del Servizio di Igiene Urbana attraverso la Società Campidano Ambiente, si dovrà necessariamente modificare lo Statuto, al fine di regolare l’uscita del Socio Privato alla scadenza del contratto.

VALUTAZIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE

Si premette che le seguenti valutazioni hanno carattere prettamente di massima, ispirandosi a principi generali ai quali l’Ente pubblico ha il dovere e l’obbligo di conformarsi.

La costituzione della Società Campidano Ambiente ha comportato un investimento di carattere finanziario (ovvero in termini di liquidità) del valore pari alle proprie quote societarie pertanto, nel 2007 il Comune di Sinnai ha contribuito alla costituzione del capitale sociale con l’importo di € 200.000,00.

Allo stato attuale l’intero capitale sociale della Campidano Ambiente, sia in termini finanziari che patrimoniali, appartiene al Comune di Sinnai nella misura del 20%. Ciascun Socio concorre nella divisione degli utili o in quella delle perdite secondo le proprie quote.

Pertanto, al fine di tutelare quello che oggi è annesso, anche se solo in quota, al patrimonio del Comune, occorre effettuare una approfondita analisi degli aspetti di diritto societario e

commerciale che esulano dalle competenze dell'ufficio scrivente e per i quali si rinvia alle professionalità di settore da individuarsi all'esterno dell'Ente.

Dopo anni di solidità manifesta, i primi ostacoli alla gestione si sono riscontrati con il commissariamento da parte della Prefettura per interdittiva antimafia imputata al socio privato. Tale situazione ha determinato:

- la destituzione del legale rappresentante in carica, con conseguenti limiti nella gestione tecnica per la fase transitoria di reggenza dei commissari nominati;
- ulteriori costi sulla società mista, costituiti dal compenso dei commissari prefettizi.

Tali vicende sono state risolte dal socio privato senza ulteriori conseguenze per la Società.

Ulteriori aspetti da analizzare sono quelli legati ai contenziosi in essere che coinvolgono la Società Campidano Ambiente che hanno generato situazioni creditizie e/o debitorie di notevole importanza. Si annovera, tra gli altri, in quanto il credito/debito più ingente, il contenzioso per la mancata realizzazione dell'isola ecologica del Comune di Monserrato, che ha comminato una penale di circa 800.000,00 €, per altro già trattenuta dallo stesso Comune.

Altro aspetto rilevante è la valutazione delle quote all'atto della scelta di alienazione da parte del socio pubblico che non è chiaramente disciplinata dallo statuto, lasciando un'alea da sciogliere.

Infine, va posto l'interrogativo sulle conseguenze di un'eventuale liquidazione della società che potrebbe avvenire in via giudiziaria, laddove non si trovasse un accordo tra i soci, o in via ordinaria, disciplinata dal codice civile, passando attraverso le fasi di scioglimento, liquidazione e sospensione.

Al fine di chiarire in maniera esemplificativa anche se affatto esaustiva, si richiama l'attenzione rispetto alle isole ecologiche di Sinnai e l'edificanda di Solanas, per le quali il Comune di Sinnai esercita dei diritti per la propria entità di quote, ovvero il 20%, non avendo pertanto la possibilità di disporre autonomamente.

Alla luce di quanto sopraddetto, a giudizio di questo ufficio pare assiomatica la necessità contingente di permanere all'interno della società mista al fine di tutelare il patrimonio dell'Ente ed al contempo l'obbligo di affidare il servizio di igiene urbana secondo i dettami del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

PROPOSTA ALL'ORGANO POLITICO

Sulla scorta di quanto descritto, si ritiene necessario addivenire ad una scelta definitiva rispetto alle sorti della Società Campidano Ambiente, e pertanto pare assiomatica la necessità di permanere all'interno della società alla luce dei risvolti economico patrimoniali che ne derivano, al fine di addivenire ad una scelta sulla forma di gestione futura che deve rispondere a caratteri di efficienza, efficacia ed economicità. È inoltre inconfutabile l'obbligo di affidare il servizio di igiene urbana secondo i dettami del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Riguardo la richiesta di una proposta di soluzione tesa ad evitare nell'immediato l'interruzione del servizio pubblico di igiene urbana nell'ambito comunale, si ritiene che, per i vincoli temporali dettati dall'imminente scadenza (31/12/2019) del contratto in essere, non ci siano alternative ad un'ulteriore prosecuzione in deroga dello stesso (attraverso Ordinanza Sindacale), per un periodo di 6 mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio basato sul progetto attuale, con gli accorgimenti di immediata individuazione: affidamento a carattere transitorio e per un periodo di tempo limitato, utile a consentire lo studio del nuovo progetto del servizio. A tale scopo sarà necessario disporre di un supporto tecnico giuridico sia per l'espletamento degli adempimenti relativi alla gara transitoria, nonché per le valutazioni di carattere giuridico economico volte al superamento delle criticità rilevate sulla Società Campidano Ambiente.

Considerato che il contratto relativo al servizio di igiene urbana del Comune di Monserrato è già prorogato al 30 giugno 2020, un allineamento a tale data della scadenza dei contratti in proroga degli altri comuni associati nella Campidano Ambiente agevolerebbe la decisione verso una gara congiunta per l'affidamento anche in forma autonoma dei nuovi servizi di igiene urbana degli stessi comuni.

Durante la fase transitoria verrà predisposto dall'ufficio, attraverso il supporto esterno di professionalità competenti, il nuovo progetto per il servizio di igiene urbana volto all'espletamento della relativa gara di affidamento, la cui forma di gestione (Società Mista, Società in House o esternalizzazione del servizio) conseguirà dalle risultanze dell'analisi sulla Società Campidano Ambiente.

Segue la scheda di sintesi rispetto all'affidamento di carattere transitorio.

INFORMAZIONI DI SINTESI

| | |
|---|--|
| Oggetto dell'affidamento | Affidamento Servizi di Igiene Urbana |
| Ente affidante | Comune di Sinnai (Città metropolitana di Cagliari) |
| Tipo di affidamento | Appalto di servizi |
| Modalità di affidamento | Affidamento tramite gara. Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del succitato Decreto Legislativo. |
| Durata del contratto | 1,5 anni (con eventuale proroga di 6 mesi) |
| Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo | La Relazione ha ad oggetto un nuovo affidamento di carattere transitorio, temporalmente necessario a individuare la forma di gestione valutata rispondente a caratteri di efficacia, efficienza ed economicità |
| Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare | Comune di Sinnai (Città metropolitana di Cagliari) |

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

| | |
|---------------------|---|
| Nominativo | Ing. Silvia Serra |
| Ente di riferimento | Comune di Sinnai |
| Area/servizio | Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici |
| Telefono | |
| Email | sserra@comune.sinnai.ca.it |
| Data di redazione | 20/11/2019 |

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Riferimenti normativi relativi all'affidamento dei Servizi di Igiene Urbana:

Disciplina europea DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 e DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Disciplina nazionale trasversale e di settore Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

Le principali leggi regionali in materia di rifiuti

In riferimento alle principali norme che regolano la materia dei rifiuti in Sardegna, si evidenziano alcune leggi di delega delle funzioni agli Enti intermedi. In particolare:

- la L.R. 11 maggio 2006, n. 4 ha recepito i contenuti del D. Lgs. n. 59/2005 (IPPC) stabilendo (comma 3, art. 22) che alla Regione spettano i compiti di indirizzo, regolamentazione e coordinamento, e attribuendo alle Province (comma 4, art. 22) la competenza al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), potendo avvalersi delle istruttorie dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS);
- la L.R. 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali), stabilisce, nell'ambito della gestione dei rifiuti (sezione VII – art. 59) l'attribuzione alle Province delle funzioni e dei compiti amministrativi indicati nell'art. 197 del D. Lgs 152/2006; inoltre prevede che la Provincia: concorra alla predisposizione dei piani regionali di gestione e smaltimento rifiuti; quando gli ambiti territoriali ottimali coincidono con il territorio provinciale, la provincia assicura la gestione unitaria dei rifiuti urbani e, sentiti i comuni interessati, predispone i relativi piani di gestione.

Integra il quadro normativo regionale, il Piano Regionale Gestione Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani (Aggiornamento approvato con DGR n. 69/15 DEL 23.12.2016)

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I servizi di igiene urbana sono inquadrati all'interno della gestione integrata dei rifiuti così come definita dall'art. 183, c. 1, lett. II) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Gli stessi comprendono le seguenti attività:

1. raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani residui dalle raccolte differenziate (rifiuto indifferenziato residuo non riciclabile);
2. raccolta e il trasporto delle frazioni differenziate del rifiuto;
3. effettuazione del servizio di pulizia meccanizzata e/o manuale del suolo pubblico, compreso il trasporto ad impianto ed avvio a relativo trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da tali attività;
4. raccolta, trasporto ed avvio a trattamento/smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge e rive dei corsi d'acqua e ulteriori servizi di igiene urbana;
5. avvio a trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti nell'ambito dei servizi affidati;
6. lavaggio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
7. fornitura e consegna dei contenitori per la corretta raccolta differenziata alle utenze domestiche e non domestiche e dei contenitori e attrezzature da installarsi presso le Piattaforme Ecologiche comunali per il conferimento differenziato delle diverse frazioni del rifiuto;
8. attività di informazione e sensibilizzazione agli utenti.

Gli obiettivi che l'Amministrazione comunale deve raggiungere attraverso l'affidamento dei servizi di igiene urbana sono i seguenti:

- miglioramento generale dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati sul territorio comunale, sia per quelli differenziati che indifferenziati residui;
- miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo e di qualità dei materiali intercettati;
- riduzione dei rifiuti indifferenziati residui da avviare allo smaltimento;
- miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva dei servizi di pulizia delle strade e aree pubbliche;
- coinvolgimento e responsabilizzazione dell'utenza per l'ottimizzazione del sistema di gestione differenziata dei rifiuti, anche attraverso un'adeguata attività di informazione e sensibilizzazione.

I servizi affidati dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'art. 178 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed in particolare dovranno conformarsi ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione nell'intero circuito di gestione del rifiuto.

L'erogazione dei servizi avverrà secondo modalità che garantiscano il rispetto dei principi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 nei confronti del cittadino utente; più precisamente: eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il servizio oggetto di affidamento è un servizio pubblico che comporta obblighi di servizio universale, che deve, pertanto essere accessibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica, ad un prezzo ragionevole e a condizioni qualitative simili, indipendentemente dalla redditività delle singole operazioni (cfr. Direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002).

La modalità di gestione prescelta, ovvero sia affidamento tramite gara del servizio, risulta in sé fornire le necessarie garanzie con riferimento al rispetto degli obblighi in questione.

In particolare, la Società affidataria garantirà la continuità del servizio al fine di assicurare la massima erogazione del servizio a tutti gli utenti, il rispetto del principio di eguaglianza dei diritti e di non discriminazione degli utenti, la parità di trattamento del servizio prestato tra le diverse aree del territorio servito – nei limiti delle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito – e la tutela dell'ambiente.

In tale direzione il Progetto Tecnico, il Capitolato Speciale d'Appalto e il Contratto di Servizio devono offrire ampie garanzie del più assoluto rispetto degli obblighi anzidetti.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESELTA

L'erogazione dei servizi sarà affidata a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. I Servizi di Igiene Urbana saranno pertanto affidati con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del succitato Decreto Legislativo.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Per l'esecuzione dei Servizi di Igiene Urbana l'Amministrazione comunale di Sinnai privilegia l'affidamento concorrenziale attraverso l'espletamento di idonea procedura di gara.

Tale scelta trova ragione d'essere nelle caratteristiche dell'affidamento e nella natura del servizio da erogare, ed in particolare:

1. la pervasività del rapporto tra affidante e affidatario generata dalle modalità esecutive del servizio stesso che consentono al Comune di Sinnai di definire in modo particolareggiato i tempi di effettuazione delle attività nonché i valori qualitativi che le stesse riescono a generare;
2. la disponibilità delle informazioni generate dalla conoscenza del territorio che permettono di tarare i servizi ricompresi nell'appalto sulla base delle esigenze rilevate nel

tempo;

3. la possibilità di monitoraggio e controllo delle attività svolte dall'operatore consentono, laddove necessario all'Amministrazione comunale, di indirizzare gli sforzi verso direzioni valide nonché correggere eventuali comportamenti impropri.

Ognuno degli aspetti sopra rilevati, valutati all'interno di una gestione integrata dei rifiuti, così come definita dall'art. 183, c. 1, lett. II) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rileva l'importanza di avere per l'esecuzione di tutte le attività ricomprese all'interno dell'appalto dei servizi di igiene urbana un unico operatore cui affidare l'intera gestione dei rifiuti a livello comunale.

Sinnai, 20 novembre 2019

Il Responsabile del Settore

Ing.  Serra